


COMUNE DI IRGOLI

Provincia di Nuoro
Ufficio di Polizia Locale



ORDINANZA n. 3 del 07/02/2024

Oggetto: DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE, CREAZIONE ISOLA PEDONALE

COMITATO SANT'ANTIOCO 2024 Leva, 99
Presidente pro Tempore

ALLA QUESTURA DI – NUORO -

ALLA PREFETTURA DI – NUORO -

STAZIONE CARABINIERI - IRGOLI –

PROVINCIA DI – NUORO –

ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE – SEDE –

AI LOCALI PUBBLICI

SITO INTERNET – SEDE -

AREA TECNICO MANUTENTIVA – SEDE -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comitato pro tempore organizzatore dei Festeggiamenti in Onore di Sant'Antioco 2024 leva '99 ha programmato in occasione del carnevale una manifestazione per la giornata del 10/02/2024 P.V. denominata "Carnevale Irgolese";

Vista la richiesta presentata in data 25/01/2024, dalla sig.ra, - OMISSIS - quale Presidente pro tempore del Comitato Sant' Antioco 2024 leva '99, assunta al prot. gen. Nr. 489 del 25/01/2024;

Richiamata la pratica suape n. – OMISSIS- del 06/02/2024;

Rilevato che la manifestazione si svolgerà con una sfilata di maschere a partire dalle ore 15;00 seguita da intrattenimento musicale e giochi in Piazza San Giuseppe;

Ritenuto necessario attuare degli interventi di ordinamento della circolazione stradale al fine di evitare situazioni d'intralcio e ingorgo al transito veicolare e di pericolo per le persone che vi confluiscano sia in corrispondenza della Piazza San Giuseppe creando un'isola pedonale, che lungo il percorso della sfilata;

Visto l'art 7 del vigente codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 284 del 30 aprile 1992 e s. m. ed i.;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPR 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per le ragioni esposte nella premessa

nella giornata di SABATO 10 febbraio 2024 dalle ore 15:00 fino al passaggio delle maschere la sospensione del transito di veicoli di qualsiasi genere lungo il seguente percorso della sfilata:

Via C. Soro dall'intersezione con la via G. Mossa e con la S.P. 72; Via Roma; Via Santa Croce; Via San Michele; Via Grazia Deledda; Via G. Mazzini; Via Cavour; Via Funtana Manna; Piazza San Francesco; Via Vittorio Emanuele; Via Roma e rientro a Piazza San Giuseppe;

Nella circostanza di tempo sotto indicato **è vietata la sosta di veicoli** nei parcheggi delle vie interessate alla limitazione oggetto della presente ordinanza:

Inoltre Sabato 10 febbraio 2024 dalle ore 15:00 fino alle ore 23:00 si istituisce una area pedonale temporanea che interessa le seguenti vie

- Vico II Roma dall'intersezione con via Roma sino alla Piazza San Giuseppe;
- Via Giuseppe Soro dall'incrocio con via Amsicora sino alla Piazza San Giuseppe;
- Via La Marmora dall'intersezione fronte Biblioteca Comunale sino alla Piazza San Giuseppe
- Via B. Sassari sino all'incrocio con il vico II° della stessa Via
- Via Marconi dall'intersezione Via Mannironi fino all'intersezione Via Gramsci;
- Via Carmine Soro dalla Piazza San Giuseppe fino all'intersezione con via Gramsci.

L'area pedonale urbana sarà appositamente indicata e delimitata con apposita cartellonistica.

Si demanda all'Area Tecnico Manutentivo l'apposizione della segnaletica stradale non meno di 48 ore prima ai sensi dell'art. 6 comma 4 f) del C.d.S. nelle vie sopra citate.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento dell'evento per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo C.D.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Tesoro Monne
Ufficio Amministrativo

